

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE GIORNATE DI SOLIDARIETA'

Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna - Piano Industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder”.

Verbale di Accordo per la regolamentazione dell'utilizzo delle giornate di solidarietà di cui all'art. 21 Verbale di Accordo di Gruppo 14 agosto 2015.

Il giorno 12 novembre 2015, a Modena,

l'Azienda Banca popolare dell'Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di Azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Roberto Testoni, Marcello Bongiorno, Silvia Parmeggiani e Barbara Cavani

e le Delegazioni Aziendali e di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

premessi che

- 1) il Piano Industriale 2015 – 2017 del Gruppo Bper (di seguito “Piano”) prevede una solida e sostenibile creazione di valore da distribuire stabilmente ai propri soci;
- 2) il Piano è disegnato per rispondere alle esigenze ed alle istanze degli stakeholders del Gruppo con precise linee di azione fondate sulla qualità e la semplicità;
- 3) in relazione a quanto sopra, in data 12 maggio 2015 è stata trasmessa dal Gruppo Bper alle delegazioni sindacali di Gruppo ed alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali l'informativa ed il relativo allegato – che qui si richiamano integralmente - con cui si è dato avvio alla procedura sindacale in applicazione dell'art. 17 e 21 CCNL del 19 gennaio 2012 rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015 con riferimento al Piano industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder” - Conseguenti processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione e conseguenti tensioni occupazionali: avvio della procedura di cui agli artt. 20 e 21 CCNL 19 gennaio 2012 rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015;
- 4) con riferimento alla riduzione strutturale dei costi a regime, nella citata informativa sindacale si evidenziava l'obiettivo di riduzione di € 56/mln dei costi del personale dipendente al 2017 rispetto al costo inerziale che sarebbe previsto alla stessa data;
- 5) fra le leve di intervento individuate per la realizzazione dell'obiettivo di cui al punto che precede si faceva riferimento anche all'eventuale ricorso a giornate di solidarietà (anche con l'utilizzo delle prestazioni ordinarie dal Fondo Solidarietà ai sensi art. 5, comma 1, lettera a), p.to 2 del Decreto Interministeriale del 28.7.2014 n. 83486 e s.m.i.);
- 6) la trattativa fra le Parti sulla procedura del Piano Industriale 2015-2017 si è conclusa con l'Accordo sindacale di Gruppo del 14 agosto 2015;

- 7) per quanto riguarda lo strumento della riduzione/sospensione volontaria dell'attività lavorativa, l'Accordo di Gruppo all'art. 21 (*Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa*) prevede il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per un ammontare pari a 11.000 giornate nell'anno 2016 e 11.000 giornate nell'anno 2017. A tal fine le Parti hanno concordato di incontrarsi per definire apposita regolamentazione entro il 31 dicembre 2015;
- 8) le Parti hanno condiviso il ricorso alla riduzione/sospensione volontaria dell'attività lavorativa da attuarsi, a livello di Gruppo, per gli anni 2016 e 2017, con corrispondente riduzione del trattamento economico, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, 1° comma, lett.a), punto 2 del D.M. n. 83486 del 2014 e s.m.i., comunque fino a capienza delle risorse economiche disponibili per ciascuna azienda, intendendo valorizzare soluzioni finalizzate a coniugare la riduzione dei costi e la soddisfazione di esigenze personali dei dipendenti;
- 9) le Parti hanno altresì condiviso in pari data un Verbale di Accordo per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per l'attuazione dell'Accordo 14.08.2015 del Gruppo Bper in materia di prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, i cui contenuti si richiamano integralmente.

si è convenuto quanto segue.

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Criteri di fruizione delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore

Le giornate di riduzione/sospensione volontaria dell'attività lavorativa per il Personale del Gruppo Bper, pari a 11.000 nell'anno 2016 e ad ulteriori 11.000 nell'anno 2017, fruibili anche ad ore nel limite minimo di un'ora, saranno ripartite come di seguito indicato:

- a) nella misura che sarà volontariamente richiesta dagli interessati, fino ad un massimo di 16 giornate per ciascun anno di riferimento, concordando con l'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste, tenuto conto delle esigenze di servizio e - per quanto concerne le richieste a giornate intere - comunque mai in apertura o in coda a periodi di ferie/banca delle ore/ex festività di durata continuativa superiore alle 5 giornate lavorative;
- b) per le madri/padri con figli di età inferiore a 6 anni, dopo aver fruito interamente del periodo di astensione per congedo parentale, un periodo continuativo nella misura che sarà volontariamente richiesta con limite massimo di 60 giornate per ciascun anno di riferimento (ulteriormente prorogabili in caso di eccezionali esigenze da valutare con l'Azienda), qualora vi sia la necessità di proseguire nell'assistenza della prole, concordando con l'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste, tenuto conto delle esigenze di servizio;
- c) un periodo continuativo nella misura che sarà volontariamente richiesta con limite massimo di 60 giornate per ciascun anno di riferimento (ulteriormente prorogabili in caso di eccezionali esigenze da valutare con l'Azienda), per dipendenti che abbiano motivi personali debitamente comprovati (motivi familiari, di studio, di salute o di assistenza di parenti ed affini entro il secondo grado), concordando con l'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste, tenuto conto delle esigenze di servizio;
- d) nella misura massima di 30 giornate per ciascun anno di riferimento - concordando con l'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste, tenuto conto delle esigenze di servizio - nei confronti del Personale che maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020 e che - pur avendo optato per aderire alla manovra di Gruppo di cui all'Accordo 14 agosto 2015, Parte B - non potrà cessare dal servizio in quanto risulti già raggiunto il numero massimo definito delle posizioni che potranno accedere al Fondo di Solidarietà secondo quanto previsto dal medesimo Accordo;

- e) nella misura massima di 90 giornate continuative - comunicando all'Azienda i periodi di fruizione delle giornate richieste - nei confronti del Personale che si trovi nella condizione di cui all'art. 58 comma 10 CCNL 19 gennaio 2012, come rinnovato dall'Accordo del 31 marzo 2015. Tali giornate sono da intendersi sostitutive dell'aspettativa di cui al medesimo articolo, che sarà pertanto da intendersi ridotta di un pari numero di giornate.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande di sospensione

Il Personale individuato all'art. 2 del presente Verbale di Accordo dovrà presentare la domanda di sospensione dell'attività lavorativa almeno un mese prima dell'effettiva fruizione, salvo casi eccezionali.

Con riferimento alle richieste relative all'anno 2016 le stesse potranno essere presentate comunque a partire dal 1 dicembre 2015, quelle relative all'anno 2017 potranno invece essere presentate a partire dal 1 dicembre 2016.

Art. 4 – Criteri e limiti temporali di accoglimento delle domande

Le giornate di sospensione dell'attività lavorativa devono intendersi come giornate intere o ad ore, con il limite minimo di un'ora e dovranno essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre 2017. L'Azienda effettuerà una valutazione di congruità rispetto alle esigenze organizzative e produttive delle domande presentate ai sensi dell'art. 2, del presente Accordo.

Dal 1° dicembre 2015 al 20 dicembre 2015 compreso sarà possibile presentare richieste di riduzione/sospensione lavorativa a valere dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016; dal 1° aprile 2016 al 20 aprile 2016 sarà possibile presentare richieste di riduzione/sospensione lavorativa a valere dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016.

Per i periodi di presentazione richieste sopra richiamati (01.12.2015-15.12.2015 e 01.04.2016-15.04.2016) non si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione; tali istanze potranno essere accolte nei limiti massimi di cui all'art. 2 del verbale di Accordo per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà. Nel caso in cui il quantitativo di giornate di riduzione/sospensione volontaria dell'attività lavorativa richieste in tali periodi superi il plafond aziendale disponibile, si utilizzeranno i seguenti criteri di priorità:

- 1) verranno accolte le istanze presentate da lavoratrici/lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge n.104/92 o che assistono con continuità- ai sensi e con le tutele di cui alla Legge n.104/92 – un parente con handicap in condizione di gravità o da personale disabile con una percentuale di invalidità pari o superiore al 60%;
- 2) verranno poi accolte le istanze presentate da genitori titolari di assegno aziendale per figli portatori di handicap.

Per le istanze presentate da coloro che non rientrano nelle casistiche di cui ai due punti sopra richiamati si procederà utilizzando un criterio di proporzionale riduzione pro-quota delle richieste di sospensione/riduzione del lavoro, arrotondate per difetto a ore intere.

Le domande presentate successivamente ai due periodi di richiesta sopra richiamati (01.12.2015-20.12.2015 e 01.04.2016-20.04.2016) e riferiti ai relativi periodo di fruizione, laddove vi sia ancora capienza in riferimento all'art.2 del verbale di Accordo per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, verranno accolte tenendo conto dell'ordine cronologico, secondo la data di inserimento nel portale aziendale.

Le previsioni di cui sopra e i periodi di presentazione delle richieste saranno replicati con riferimento all'anno 2017.

Le domande saranno rigettate qualora il richiedente non presenti nel medesimo anno un piano di utilizzo di ferie/ex festività/banca delle ore in linea con quanto definito dalle Parti con Verbale di Accordo di Gruppo del 14 agosto 2015.

Qualora la domanda sia respinta con altra motivazione la stessa verrà gestita dalla Direzione Risorse Umane di Gruppo per verificare gli eventuali elementi ostativi alla concessione, con il fine di ricercare soluzioni che ne consentano l'accoglimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'Azienda.

L' Azienda:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate) _____

Le Organizzazioni Sindacali:

FABI _____

FIRST-CISL _____

FISAC-CGIL _____

SINFUB _____

UILCA _____

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA _____